



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZUOLI**

Largo San Paolo snc - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

**PORTO DI BAIA
PIANO PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL
CARICO – edizione 2023**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli,

- VISTO:** il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 recante il “*recepimento della Direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE*”, che ha abrogato il D.Lgs. n. 182/2003;
- VISTA:** la Direttiva 2019/883/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 17/04/2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi;
- VISTA:** la Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27.11.2000, ratificata con Legge 4 giugno 1982, n. 438;
- VISTO:** il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii recante le “*Norme in materia ambientale*” - Parte IV relativa alla materia dei rifiuti,
- VISTO:** il D.lgs. n. 202/2007 - “*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*”;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 – “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), D. Lgs. n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- VISTA:** la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1047 del 19/06/2008 ha provveduto all'individuazione dei porti a rilevanza regionale e interregionale ex art. 6, L.R. n. 3/2002, tra i quali rientra il porto di Baia;
- VISTO:** il decreto del Ministro della Marina mercantile del 01.07.1974 con il quale sono stati definiti i confini dell'ambito portuale di Baia;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 76 del 05.07.2011 della Giunta Regionale della Campania con la quale è stato approvato il provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi del porto di Baia del Comune di Bacoli;
- VISTO:** il provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Baia, approvato con il sopra citato Decreto Dirigenziale n. 76 del 05.07.2011;
- VISTO:** l'art. 40, comma 1 della legge regionale della Campania 29 giugno 2021, n. 5, il quale ha conferito le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale ai Comuni nei cui territori ricadono i predetti ambiti portuali;
- CONSIDERATO:** che nel porto di Baia l'Autorità competente, come definita dall'art. 2 comma 1 lett. I), per l'approvazione del piano in questione è l'Autorità marittima di Baia;
- PRESO ATTO:** dell'intesa sui contenuti della bozza del piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Baia perfezionatasi con il

Comune di Bacoli mediante il ricorso all'istituto del "silenzio assenso" ex art. 17bis della Legge n. 241/1990;

VISTA: la propria nota prot. n. 24969 del 30/12/2022, con la quale venivano trasmessi alla Giunta Regionale della Campania le bozze dei Piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei porti di Pozzuoli, Baia e Monte di Procida, al fine di ottenere la prescritta intesa ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del D.Lgs n. 197/2021;

PRESO ATTO: dell'intesa sui contenuti della bozza del piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Baia espressa dalla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali con il D.G.R. n. 92 del 28/02/2023, il quale ha riconosciuto la piena coerenza e conformità con le indicazioni contenute nel Documento di Indirizzo di cui alla D.G.R. n. 335 del 10/07/2012, nonché con gli obiettivi e le previsioni sia del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) che del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS);

VISTO: il *Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Baia*, adottato e sottoscritto dal Comandante del porto di Baia in data 14.03.2023, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 197/2021;

O R D I N A

Articolo 1

Approvazione del Piano

1. È approvato e reso esecutivo, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. n. 197/2021 in preambolo richiamato, l'annesso *Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Baia – edizione 2023*.
2. Il piano, come disposto dal comma 7 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 197/2021, dovrà essere soggetto a nuova approvazione o convalida ogni 5 (cinque) anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.

Articolo 2

Norme generali in ambito portuale sui rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico

1. Nel porto di Baia è fatto vietato ai comandanti o conduttori delle unità navali ivi ormeggiate:
 - a) conferire i propri rifiuti presso i cassonetti o gli impianti mobili destinati ai rifiuti urbani come definiti all'art. 183 comma 1 lett. b ter) e non dedicati a quelli prodotti dalle navi;
 - b) abbandonare rifiuti nell'ambito degli specchi acquei e delle aree banchinate nonché delle zone demaniali marittime limitrofe;
 - c) depositare, abbandonare o disperdere su banchine, calate o altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, qualsivoglia genere di rifiuto;
 - d) introdurre nei cassonetti materiali, sostanze o rifiuti di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli impianti di raccolta risultano destinati;
 - e) procedere all'eliminazione dei propri rifiuti mediante incenerimento nell'ambito portuale.

Articolo 3

Sanzioni

1. I contravventori alla presente Ordinanza e alle disposizioni contenute nell'annesso Piano, oltre che essere civilmente responsabili dei danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose e/o all'ambiente, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, nelle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 16 del D.Lgs. 197/2021, agli artt. dal 255 al 258 del D.Lgs. n. 152/2006, agli art. 1166 e 1174 del Codice della Navigazione e all'art. 53, comma 3 del D. Lgs. n. 171/2005 e ss.mm.ii..
2. I responsabili delle violazioni della disciplina dettata dalla presente Ordinanza e dall'annesso Piano saranno altresì tenuti alla rimozione, al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti mediante ditte autorizzate nonché alla rimessione in pristino stato dei luoghi ed alla integrale bonifica dei medesimi.

3. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per l'Autorità Marittima di procedere alle ispezioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 197/2021, nonché - in caso di accertata violazione delle pertinenti norme - di procedere all'adozione delle misure amministrative di cui all'art. 11, comma 3, dello stesso Decreto.

Articolo 4 **Disposizioni finali**

1. Dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, è abrogata la propria Ordinanza n. 71/2012 del 04.09.2012, il *Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Baia* approvato ai sensi dell'art. 5 dell'ormai superato D.Lgs. n. 182/2003 e ogni altra norma di rango pari o subordinato alla presente che disciplini, anche in senso conforme, la medesima materia nel porto di Baia.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme e dall'annesso Piano, si rinvia al D.Lgs. n. 197/2021, nonché alle altre pertinenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare vigenti in materia.
3. L'Ente gestore, il concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e i concessionari di aree adibite alla nautica da diporto sono tenuti a installare gli impianti, l'isola ecologica e l'attrezzatura di raccolta o "eco box" previsti dall'annesso Piano.
4. L'Amministrazione comunale competente, in aderenza al comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 197/2021, è tenuta a curare le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Baia.
5. Qualora il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, come da intese intraprese nella fase istruttoria e come poi riportato nell'annesso Piano all'art. 17.1, vada ad integrarsi con il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani della città di Bacoli, la definizione dei costi di gestione e delle tariffe del relativo servizio dovrà essere adempiuta dal Comune, secondo le modalità prescritte dall'art. 8 del D.Lgs. n. 197/2021 nonché dagli elementi richiamati all'allegato 4 del medesimo testo normativo.
6. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli.

Pozzuoli (NA), data di registrazione.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Mario ATELLA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa